

Adempimento collaborativo e novità della riforma fiscale. In una circolare i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Con circolare n. 6 del 6 agosto 2026, l'Agenzia delle entrate illustra il nuovo assetto del regime di adempimento collaborativo disegnato dalla riforma fiscale e fornisce risposte ai principali dubbi applicativi emersi nel confronto con imprese, professionisti e associazioni di categoria.

Rischio fiscale e principi contabili, nuove linee guida Entrate-OIC: indicazioni utili anche oltre la cooperative compliance

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 6 luglio 2026, prot. n. 200904/2026, integra le linee guida sul Tax Control Framework con due nuove schede dedicate alle crypto-valute e al diritto d'uso esclusivo di un'infrastruttura.

Sebbene predisposte principalmente per la mappatura dei rischi

fiscali nell'ambito dell'adempimento collaborativo e eventualmente nel regime opzionale previsto dall'articolo 7-bis del D.Lgs, n. 128/2015, le istruzioni rivestono un interesse più ampio. Le ricostruzioni contabili curate dall'OIC e i relativi inquadramenti fiscali elaborati possono infatti costituire un autorevole riferimento tecnico anche per la generalità delle imprese chiamate ad affrontare le medesime fattispecie.

Le indicazioni devono, tuttavia, essere applicate tenendo conto delle caratteristiche concrete dell'operazione: le schede precisano che le conclusioni valgono esclusivamente per i casi descritti e non possono essere automaticamente estese a fattispecie caratterizzate da elementi differenti.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 6 luglio 2026, prot. n. 200904/2026, sono state approvate ulteriori istruzioni operative per la mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente.

Le nuove indicazioni aggiornano e integrano il corpus documentale avviato con il provvedimento del 10 gennaio 2025, prot. n. 5320, e successivamente ampliato con il provvedimento del 7 agosto 2025, prot. n. 321934, e con quello del 28 gennaio 2026, prot. n. 33973.

Le due nuove schede riguardano:

- il trattamento contabile delle cripto-valute;
- il trattamento contabile del diritto d'uso esclusivo di un'infrastruttura.

Le istruzioni sono state predisposte nell'ambito del tavolo tecnico costituito da rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e dell'Organismo italiano di contabilità: l'OIC cura la parte contabile delle schede, mentre l'Agenzia ne definisce

l'inquadramento fiscale.

Adempimento collaborativo: patti chiari, per imprese forti | Si chiude a Milano il roadshow di Confindustria, Mef e Agenzia Entrate. In Lombardia più di 4.300 aziende potenzialmente interessate

Si è tenuto oggi a Milano, presso l'auditorium Assolombarda, l'evento finale di "Patti chiari, per imprese forti", il roadshow promosso da Confindustria, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate per far conoscere l'istituto dell'adempimento collaborativo alle imprese italiane. In Lombardia dal prossimo anno saranno circa 1.500 le aziende che potranno accedere al regime (volume d'affari di almeno 500 milioni di euro), che diventeranno oltre 4.300 a partire dal 2028, quando la soglia di accesso scenderà a 100 milioni. Il ciclo di eventi si è chiuso oggi a Milano dopo aver fatto tappa nei mesi scorsi in 6 grandi città italiane (Bologna e Venezia a maggio; Napoli, Roma e Firenze a giugno; Torino lo scorso 23 settembre) con l'obiettivo di offrire una panoramica su vantaggi, modalità di adesione e modelli di successo in vista del progressivo ampliamento della platea

potenziale nei prossimi anni.

Cooperative compliance. La posizione nell'ambito dell'istituto si gestisce online | Sul sito dell'Agenzia delle entrate il nuovo servizio dedicato

I contribuenti ammessi alla Cooperative compliance e quelli che hanno presentato domanda di adesione hanno ora a disposizione un servizio web per gestire in maniera più semplice la loro posizione nell'ambito dell'istituto. Il nuovo applicativo, online in area riservata sul sito dell'Agenzia delle entrate, consente di inserire direttamente a sistema sia la Mappa dei rischi, compilata sulla base dei modelli disponibili, sia di caricare ed eventualmente aggiornare gli altri documenti necessari (come per esempio la strategia fiscale, la relazione agli organi di gestione e le certificazioni richieste).

Cooperative compliance, l'Agenzia delle entrate approva le linee guida sul rischio fiscale | Una "bussola" per le nuove adesioni al regime

Pronte le indicazioni in materia di gestione del rischio fiscale per le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo. Con un provvedimento, (del 10 gennaio 2025, prot. n. 5320/2025) firmato oggi dal direttore vicario dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, sono approvate le "Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema" a supporto delle nuove richieste.

Con il documento di oggi, inoltre, vengono fornite indicazioni sugli adempimenti necessari per la certificazione del sistema di gestione e controllo del rischio e approvate le "Linee guida per la compilazione della mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale".

Cooperative compliance. DM

Mef e provvedimento Ae per disciplinare il restyling dei requisiti di accesso | Approvato il nuovo “Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo”

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2024, prot. n. 450193/2024, approvato il nuovo “Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo”.

Contribuenti che hanno aderito o richiesto l'accesso all'istituto di compliance prima del 18 gennaio 2024. Il D.M. Mef con le modalità per attestare l'efficacia operativa del sistema di controllo

L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre

2023, n. 221, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, pone a carico dei soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, esonerati dal rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo n. 128 del 2015, un obbligo di attestare con cadenza triennale l'efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per questo motivo, nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024, è stato pubblicato decreto Mef del 21 novembre 2024, recante le «modalità di attestazione dell'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale» (Tax control framework), per i soggetti già in adempimento collaborativo o che abbiano presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data, del 18 gennaio 2024, di entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023, i quali, pur esonerati dall'obbligo di certificazione, sono comunque tenuti ad attestare l'efficacia operativa del sistema integrato con cui viene monitorato il rischio fiscale adottato.

Approvate dal Governo (in via preliminare) le disposizioni in materia in materia di

adempimento collaborativo

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 16 novembre 2023,, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale recante i principi e criteri direttivi per il potenziamento del regime di adempimento collaborativo (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Regime di adempimento collaborativo. Alle direzioni regionali il ruolo di ascolto e interlocuzione attiva

Ciò premesso, con il provvedimento del 9 marzo 2022, prot. n. 74913/2022, recante: «Disposizioni per l'attuazione del regime di Adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128», l'Agenzia delle entrate ha aggiornato le previsioni in materia di competenza e modalità di applicazione del regime già declinate, con riferimento esclusivo alla fase di prima applicazione, dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, confermando le scelte organizzative effettuate nel citato provvedimento e coordinando le stesse con le disposizioni contenute nell'Atto Direttoriale del 13 gennaio 2022 prot. n. 9694 denominato "Gestione del regime di adempimento collaborativo – integrazione delle attribuzioni di taluni uffici centrali e

regionali”.

Il nuovo provvedimento, nel confermare la competenza esclusiva dell'ufficio Adempimento collaborativo della Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, per l'esercizio dei poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, comma 2 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti aderenti, consolida le strategie adottate nella gestione del regime, in vista di una progressiva estensione della platea di contribuenti ammessa per legge (in coerenza con le previsioni dell'art. 7, comma 4, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128).

Interpello sui nuovi investimenti. Il provvedimento delle Entrate che individua l'Ufficio competente alla trattazione delle istanze

A partire da oggi (20 maggio 2016) le imprese italiane ed estere possono presentare richiesta per l'interpello previsto dal cd. “decreto Internazionalizzazione” (D.Lgs n. 147/2015) per i nuovi investimenti effettuati in Italia. Con un Provvedimento del Direttore, protocollo n. 77220/2016 recante: «Individuazione dell'Ufficio competente alla trattazione delle

istanze di interpello sui nuovi investimenti e alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese. – Attuazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, "Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese"» infatti, l'Agenzia individua gli uffici competenti a trattare le istanze presentate dagli investitori e gli uffici che si occuperanno della verifica della corretta applicazione delle risposte fornite dalle Entrate.

Parte la cooperative compliance italiana. Pubblicato il provvedimento con le prime disposizioni attuative del regime di adempimento collaborativo

Il Titolo III del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell'art. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto nell'ordinamento un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

L'articolo 7, comma 5, del citato decreto legislativo 128 rinvia ad apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di applicazione

del regime di adempimento collaborativo.

In attuazione delle citate disposizioni, è stata emanato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016, prot. n. 54237/2016. Il Provvedimento declina le condizioni e le modalità di accesso al regime e detta specifiche disposizioni in merito ai requisiti essenziali che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve avere ...